

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-2333 del 22/04/2024
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e s.m.i. art. 242, comma 7., D.M. 31/15, art. 4. comma 5., L.R. n. 13/15. EniLive S.p.A. con sede legale in Viale Giorgio Ribotta, 51 - Roma (RM). Approvazione del Progetto di Bonifica proposto per la matrice ambientale "suolo superficiale insaturo" afferente l'area di sedime del Punto Vendita Carburanti n. 53552 (in attività) ubicato lungo la S.S. 3bis Tiberina (E45) - Verghereto (FC).
Proposta	n. PDET-AMB-2024-2426 del 22/04/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventidue APRILE 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i. art. 242, comma 7., D.M. 31/15, art. 4. comma 5., L.R. n. 13/15. EniLive S.p.A. con sede legale in Viale Giorgio Ribotta, 51 - Roma (RM). Approvazione del Progetto di Bonifica proposto per la matrice ambientale **“suolo superficiale insaturo”** afferente l'area di sedime del **Punto Vendita Carburanti n. 53552** (in attività) ubicato lungo la S.S. 3bis Tiberina (E45) – Verghereto (FC).

Proprietario del terreno non responsabile: Piantrebbio – S.n.c. di Fusconi Renato & C. (area del PV distinta al Foglio n. 100, particelle n. 123-150-168 del Catasto del Comune di Verghereto).

LA DIRIGENTE

Premesso che in data 29.04.2006 è entrato in vigore il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”* e s.m.i. che ha disciplinato al Titolo V della Parte Quarta le procedure, i criteri e le modalità per la progettazione e lo svolgimento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati;

Considerato, in particolare, quanto disposto dall'art. 242, comma 7. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., secondo cui *“[...] La regione, acquisito il parere del comune e della provincia interessati mediante apposita conferenza di servizi e sentito il soggetto responsabile, approva il progetto, con eventuali prescrizioni ed integrazioni entro sessanta giorni dal suo ricevimento. [...] Con il provvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi di esecuzione, indicando altresì le eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori, le verifiche intermedie per la valutazione dell'efficacia delle tecnologie di bonifica adottate e le attività di verifica in corso d'opera necessarie per la certificazione di cui all'art. 248, comma 2, con oneri a carico del proponente, ed è fissata l'entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al cinquanta per cento del costo stimato dell'intervento, che devono essere prestate in favore della regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi. ”;*

Considerato, altresì, quanto disposto dall'art. 4, comma 5. del D.M. n. 31/15 secondo cui *“[...] Il progetto di messa in sicurezza o bonifica è approvato dalle autorità competenti, entro 60 giorni dall'avvio del procedimento.”;*

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56 *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;*

Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;*

Atteso che in attuazione della sopra citata L.R. n. 13/2015, a far data dal 01.01.2016 la Regione Emilia-Romagna, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Bonifica di siti contaminati;

Richiamata la *“Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative”* sottoscritta in data 02.05.2016 tra la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Forlì-Cesena e Arpae, oggetto di rinnovo annuale, stipulata in attuazione del combinato disposto dell'art. 1., comma 85. della L. 56/2014 e dell'art. 15, comma 9. della L.R. 13/2015, nella quale, relativamente alle procedure per la bonifica dei siti contaminati di cui al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (artt. 242 e seguenti), si conviene che:

- *“[...] le procedure operative ed amministrative relative alla bonifica dei siti contaminati sono svolte da ARPAE che provvede anche al rilascio della certificazione di avvenuta bonifica. ARPAE riceve anche la comunicazione di cui all'art. 244, comma 1 della succitata norma e provvede a svolgere le indagini e ad emanare la relativa diffida con ordinanza motivata. La Provincia, qualora riceva le comunicazioni di cui agli artt. 244, comma 1, o 245, comma 2, le trasmetterà tempestivamente ad ARPAE per il seguito di competenza [...]”;*
- *“[...] ARPAE eserciterà le suddette funzioni in modo completo ed esaustivo, subentrando ai precedenti Uffici Provinciali per ogni aspetto ed atto tecnico/amministrativo, anche a rilevanza esterna, compresa la destinazione degli introiti delle suddette funzioni [...]”;*

Atteso, pertanto, che la Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Forlì-Cesena esercitano le funzioni in materia di Bonifica di siti contaminati mediante Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Forlì-Cesena;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Vista l'istruttoria di seguito riportata;

Considerato che con nota acquisita al PG/2024/20575 del 01.02.2024, Eni Rewind S.p.A. in qualità di mandataria della ditta Proponente EniLive S.p.A. per la gestione del procedimento di bonifica in oggetto, ha trasmesso, ai sensi dell'art. 4, comma 4. D.M. 31/15, l'elaborato denominato **“Progetto operativo di bonifica”**, datato **25.01.2024**;

Rilevato che con nota del 12.02.2024, PG/2024/27215, il Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Arpae di Forlì-Cesena ha, in particolare, comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/90 e s.m.i., a partire dal giorno 01.02.2024, l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato all'approvazione della proposta di Progetto di Bonifica e ha convocato per il giorno 29.02.2024 apposita seduta della Conferenza di Servizi;

Viste le risultanze della seduta della Conferenza di Servizi decisoria simultanea tenutasi in data 29.02.2024 al fine di approvare il sopra citato Progetto di Bonifica, in occasione della quale, in particolare:

1. si è dato atto che il procedimento di bonifica era stato attivato da Eni S.p.A. con nota del 09.06.2017, acquisita al PGFC/2017/8968 del 13.06.2017, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 31/15, a seguito dell'accertamento, in occasione della realizzazione di scavi nell'ambito di attività di manutenzione, di una situazione di potenziale contaminazione ambientale, consistente in evidenze organolettiche nella matrice “terreno insaturo” afferente l'area di pertinenza del Punto Vendita Carburanti n. 53552 (in attività) ubicato lungo la S.S. 3 bis Tiberina “E45” – Comune di Verghereto (FC);
2. sono state richiamate le risultanze della Conferenza di Servizi nella seduta del 14.11.2023, così come comunicate con nota del 24.11.2023, PG/2023/200129, la quale aveva concordato, all'unanimità dei presenti, ai sensi dell'art. 242, comma 4. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nel ritenere non approvabile l'ulteriore aggiornamento proposto in relazione alla procedura di Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica (elaborato datato 30.06.2023, acquisito al PG/2023/115628) e nel richiedere a Eni Sustainable Mobility S.p.A. la trasmissione di un elaborato di revisione che fornisse riscontro agli specifici rilievi e richieste degli Enti entro il 31.01.2024;
3. si è ritenuto opportuno evidenziare che con Determinazione dirigenziale Arpae n. DET-AMB-2024-1044 del 22.02.2024, in particolare:
 - 3.1 è stato dato atto del subentro, a far data dal 15.01.2024, di EniLive S.p.A. nella titolarità del procedimento amministrativo e operativo di cui al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e al D.M. 31/15 e in tutti gli obblighi conseguenti;
 - 3.2 è stata volturata in capo a EniLive S.p.A. la titolarità della Determinazione dirigenziale Arpae n. DET-AMB-2020-5610 del 19.11.2020 di approvazione della procedura di Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica predisposta per le matrici ambientali “suolo (suolo superficiale) e sottosuolo (suolo profondo) insaturo” e della procedura operativa per il campionamento e l'utilizzo dei dati di concentrazione del gas interstiziale (soil-gas) sito-specifica, complessivamente illustrate negli elaborati:
 - *“Analisi di Rischio sanitario ambientale”*, datato 18.02.2020, trasmesso con nota del 20.02.2020, PG/2020/27896;
 - *“Addendum all'Analisi di Rischio sanitario ambientale – a seguito della CdS del 30.06.2020 e del verbale Arpae del 30.06.2020”*, datato 31.08.2020, trasmesso con nota del 09.09.2020, PG/2020/129661;
4. si è ritenuto opportuno evidenziare che con la sopra citata Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-5610 del 19.11.2020, in particolare:
 - 4.1 erano stati approvati il Modello Concettuale del sito elaborato in riferimento ai superamenti delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alla Tabella 1, Colonna A (CSC 1A: siti ad uso di verde pubblico, privato e residenziale) dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e la procedura e gli esiti dell'Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica proposta per le matrici ambientali “suolo superficiale insaturo” e “suolo profondo insaturo” afferenti il sito in oggetto;

4.2 si era dichiarato che il sito si configurava quale "sito contaminato", ai sensi dell'art. 240, comma 1., lettera e) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per le matrici ambientali "suolo superficiale e suolo profondo insaturo" e che, per tale motivo, era necessaria la progettazione e l'implementazione di interventi di bonifica.

In particolare, i percorsi critici risultavano essere:

- suolo superficiale: "volatilizzazione e inalazione outdoor e indoor", complessivamente per i parametri "idrocarburi leggeri, con C \leq 12" ed "etilbenzene";
- suolo profondo: "volatilizzazione e inalazione indoor" per il parametro "idrocarburi leggeri, con C \leq 12";

4.3 era stata approvata ed autorizzata l'esecuzione della procedura operativa per il campionamento e l'utilizzo dei dati di concentrazione del gas interstiziale (soil-gas) sito-specifica (n. 4 sonde permanenti soil-gas), nell'osservanza delle prescrizioni stabilite dalla Conferenza di Servizi nella seduta del 05.11.2020, dapprima rinviata ed infine non eseguita;

5. si è dato atto che la Conferenza di Servizi nella seduta del 23.11.2022 aveva concordato con la proposta di Eni S.p.A. presentata nell'elaborato denominato "*Aggiornamento dell'Analisi di Rischio sanitario ambientale*", datato 30.06.2022, trasmesso con nota del 07.09.2022, acquisito al PG/2022/146905 del 08.09.2022, di assumere le CSC 1B (siti ad uso commerciale e industriale) di cui al sopra citato Allegato 5, quale riferimento per l'accertamento della qualità ambientale del suolo e sottosuolo, nell'area di pertinenza del Punto Vendita carburanti, per il periodo di esercizio dell'attività di distribuzione;

Dato atto che, alla luce di quanto sopra esposto, la Conferenza di Servizi del 29.02.2024 ha proceduto, quindi, alla valutazione della proposta di intervento di bonifica a carico del suolo superficiale insaturo, predisposta ai sensi dell'art. 242, comma 7. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 4 del D.M. 31/15, illustrata al Capitolo 8 dell'elaborato denominato "*Progetto operativo di bonifica*", datato **25.01.2024**, di seguito denominato "*Progetto di Bonifica - gennaio 2024*", trasmesso con nota acquisita al PG/2024/20575 del 01.02.2024;

Evidenziato che con la presentazione agli Enti del suddetto elaborato la ditta Proponente EniLive S.p.A. ha scelto di attuare un cambio di strategia abbandonando, per il momento, la fase di Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica e di procedere ad un intervento risolutivo della potenziale contaminazione presente nel terreno compreso tra 0,0 e -1,0 metro da piano campagna (suolo superficiale insaturo);

Dato atto che l'intervento proposto è teso a rimuovere, o quantomeno a ridurre, le criticità ambientali accertate in sito con particolare riferimento agli "*hot spot*" di potenziale contaminazione in "P6" e "P7" in relazione alla presenza di "idrocarburi pesanti, con C $>$ 12" in concentrazione superiore alla concentrazione di saturazione residua (Cres) e a conseguire la conformità alle CSC 1B prevedendo attività di scavo e smaltimento (Dig & Dump) del solo suolo superficiale. L'eventuale potenziale contaminazione residua a carico del suolo profondo (profondità a partire da -1,0 metro da p.c.) sarà oggetto di specifica Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica anche alla luce delle risultanze del collaudo dell'intervento proposto;

Dato atto, altresì, di quanto proposto da EniLive S.p.A. ed in particolare che:

- l'intervento di scavo riguarderà l'area al di sotto la pensilina di distribuzione e aree limitrofe e l'aiuola presente all'ingresso del PV; l'impronta di scavo non interesserà le aree denominate "Area di scavo giugno 2017" e "Area di scavo attività AQA novembre 2021".

Lo scavo avrà, nell'ipotesi di progetto, estensione pari a circa 675 metri quadrati e 675 metri cubi di volumi oggetto di rimozione, con eventuale aumento del 20% fino al volume massimo stimato di 810 metri cubi.

L'area di scavo prevista è illustrata nella Figura 4 del "*Progetto di Bonifica - gennaio 2024*";

- l'intervento di scavo e rimozione terreno ricadente nel perimetro dell'area di scavo di Figura 4 avverrà a mezzo di miniescavatore a benna rovescia o eventualmente tramite scavi a mano o con escavatore a risucchio (quest'ultimo solo se concesso dagli Enti in prossimità di sottoservizi interrati);
- l'approfondimento dello scavo dipenderà dalle condizioni di campo sito-specifiche legate, in particolare, alla presenza di substrato roccioso. Qualora il substrato marnoso si trovasse alla profondità di -1,1/-1,2 metri da p.c. lo scavo sarà approfondito a tale quota. Qualora, invece, il substrato roccioso venisse rinvenuto a profondità inferiori, lo scavo non verrà approfondito ulteriormente.

In riferimento agli scavi in prossimità del confine sud-ovest (ingresso del PV), alla luce della presenza di sottoservizi, verrà valutata direttamente in campo la possibilità di procedere alla rimozione completa del terreno potenzialmente contaminato;

- al fine del collaudo, è previsto il prelievo di campioni di pareti e fondo scavo per la verifica dell'efficacia dell'intervento attuato e della qualità ambientale del terreno in posto.

In Figura 4 del "Progetto di Bonifica - gennaio 2024" è indicata l'ubicazione dei punti di collaudo previsti, con riserva di ridefinizione in campo alla luce delle evidenze ottenute e delle condizioni di cantiere;

- il data set analitico di collaudo proposto comprende scheletro, pH, "idrocarburi leggeri, con C \leq 12" e "idrocarburi pesanti, con C $>$ 12";
- al fine del ritombamento dello scavo realizzato e del ripristino del piano campagna, verrà utilizzato materiale di provenienza esterna al sito e certificato;

Dato atto, infine, di quanto comunicato dalla ditta Proponente:

- al Capitolo 11. del "Progetto di Bonifica - gennaio 2024", in relazione al fatto che le attività potranno essere concluse con collaudo in contraddittorio con il ST di Arpae di Forlì-Cesena entro circa sei (6) mesi dall'avvio dei lavori;
- al Capitolo 12. del "Progetto di Bonifica - gennaio 2024", in relazione ai costi di bonifica che sono stimati pari a circa 323.000,00 Euro;

Acquisite le valutazioni di competenza del Distretto Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae, di cui si riporta di seguito uno stralcio:

[...] Valutazione e criticità

Si ritiene condivisibile la scelta effettuata dalla ditta di procedere con scavo e rimozione del terreno contaminato. Non si dovrà scavare nelle aree in cui in precedenza erano già state effettuate operazioni di scavo e asportazione di terreno, perché ad oggi ritombate con materiale certificato.

Si esplicita nuovamente che i limiti di riferimento normativi indicati dalla conferenza sono quelli previsti dalla colonna 1/B allegato 5 DLgs 152/06 e s.m.i..

Richiesta integrazioni

In relazione a quanto sopra esposto si ritiene approvabile il progetto in esame con le seguenti prescrizioni:

- *effettuare il campionamento del fondo e delle pareti dello scavo ove tecnicamente possibile ai fini della restituzione in contraddittorio con questo Servizio Territoriale,*
- *integrare i parametri oggetto di indagine prevedendo oltre agli idrocarburi C $<$ 12, C $>$ 12, anche i BTEX.*

Si richiede di essere avvisati dell'inizio delle operazioni di campionamento ai fini della restituzione con almeno 15 gg lavorativi di anticipo al fine di organizzare le attività. [...];

Evidenziato che il Distretto Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae ha comunicato in sede di Conferenza di Servizi di valutare accoglibile in via preliminare la proposta di utilizzo di escavatore a risucchio limitatamente alle aree con presenza di ovvero limitrofe a sottoservizi interrati. A riguardo, è stato chiesto alla ditta Proponente di avvisare i tecnici del Distretto Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae almeno 15 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data di svolgimento delle suddette attività;

Considerato che:

- il rappresentante del Comune di Verghereto ha espresso il proprio parere favorevole senza condizioni evidenziando che, per quanto di competenza relativamente al titolo edilizio abilitativo previsto per l'intervento di scavo e movimentazione terra proposto (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.)), non si rilevano criticità né ritiene necessario avanzare osservazioni o ulteriori richieste rispetto a quanto già previsto. Ha riferito, inoltre, che per la localizzazione dell'area di intervento non è necessaria l'autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/04;
- il rappresentante dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ha espresso il proprio parere favorevole evidenziando che, per quanto di competenza relativamente all'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico ai sensi del Regio Decreto n. 3267 del 30.12.1923, non si rilevano criticità in relazione all'intervento di scavo e movimentazione terra proposto. Ha chiesto che l'atto di approvazione del Progetto di Bonifica venga trasmesso, per il seguito di competenza ovvero per opportuna conoscenza, al Comando Stazione Carabinieri Nucleo Forestale Verghereto;

- la rappresentante AUSL ha espresso parere favorevole al progetto di bonifica presentato, precisando il rispetto in fase attuativa del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., in particolare per quanto attiene la corretta valutazione di tutti i rischi a cui sono esposti i lavoratori nelle varie fasi e tipologie di attività lavorative del relativo cantiere, con conseguente previsione di idonea formazione dei lavoratori e dotazione di adeguati DPI e procedure, compresa quella della gestione di eventuali emergenze ad esso connesse. Preso atto della dichiarazione di probabile chiusura del punto vendita carburanti durante le attività di scavo ma non della struttura ricettiva, ha ribadito, inoltre, la necessità che durante tutto il periodo di svolgimento del suddetto cantiere siano adottate le azioni e gli accorgimenti tecnici atti a garantire la sicurezza dei fruitori dell'area e a ridurre l'impatto sanitario in termini di polverosità, rumore, presenza di cumuli di terreno etc.;

Rilevato che la Dirigente responsabile di Arpae SAC di Forlì-Cesena, alla luce dei pareri favorevoli espressi dagli Enti componenti la Conferenza di Servizi, ha evidenziato che, in conformità a quanto stabilito dall'art. 242, comma 7. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la Determinazione dirigenziale di approvazione e autorizzazione del Progetto di Bonifica proposto da EniLive S.p.A. avrebbe sostituito a tutti gli effetti la CILA e l'autorizzazione al fine del vincolo idrogeologico necessari per l'intervento di scavo e movimentazione terra proposto. Ha ritenuto che la fase di pubblicazione dell'istanza, prevista dalla procedura dal R.D. n. 1126/1926 per l'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, si dovesse intendere superata dall'interesse prioritario previsto nel D.Lgs. 152/06 per la procedura di approvazione del progetto di bonifica, tenuto conto anche dal fatto che il sito in oggetto risulta già antropizzato e che il proprietario dell'area si è dichiarato d'accordo con l'esecuzione delle opere di bonifica. La Conferenza di Servizi ha concordato;

Considerato che, alla luce di quanto sopra esposto, la Conferenza di Servizi decisoria simultanea nella seduta del 29.02.2024, tenuto conto del supporto tecnico fornito in seduta da Arpae - Distretto Territoriale di Forlì-Cesena, i cui rilievi sono integrati con quanto di seguito riportato, ha concordato, all'unanimità dei presenti, ai sensi dell'art. 242, comma 7. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 4, comma 5 del D.M. 31/15 nel ritenere di poter esprimere parere favorevole all'approvazione dell'elaborato denominato "*Progetto operativo di bonifica*", datato 25.01.2024, trasmesso con nota acquisita al PG/2024/20575 del 01.02.2024, descrittivo della proposta di intervento per il suolo superficiale insaturo afferente l'area di pertinenza del PV 53552 (circa 675 metri quadrati inseriti all'interno della particella n. 123 del Foglio 100 del Catasto del Comune di Verghereto), nell'osservanza di specifiche prescrizioni, così come riportate al punto 2. del dispositivo della presente Determinazione;

Evidenziato che si ritiene valido il versamento di 294,10 Euro eseguito dalla ditta Proponente EniLive S.p.A. in data 23.02.2024 in relazione agli oneri amministrativi previsti dal "*Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia-Romagna*" approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 926 del 05.06.2019, per l'attività "12.8.5.5" relativa all'approvazione del Progetto di Bonifica per interventi con procedura semplificata (DM 31/2015), per il sito oggetto di intervento che risulta occupare un'area stimata pari a circa 800 metri quadrati. La ditta Proponente beneficia della riduzione del 15% sull'importo previsto avendo conseguito ed in corso di validità la certificazione ambientale ai sensi della norma ISO 14001 (art. 15 "*Agevolazioni per soggetti specifici*" del sopra citato Tariffario);

Visto, pertanto, l'elaborato progettuale di seguito specificato che si propone per l'approvazione:

- "*Progetto operativo di bonifica*", datato 25.01.2024, presentato ai sensi dell'art. 4, comma 4. del D.M. 31/15 e acquisito al PG/2024/20575 del 01.02.2024;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*", in vigore dal 29.04.2006 e s.m.i. e in particolare il Titolo V della Parte Quarta "*Bonifica di siti contaminati*";

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015*";

Viste la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23.09.2019 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022 e le successive Deliberazioni del Direttore Generale n. DEL-2023-100 del 23.10.2023 e n. DEL-2024-27 del 13.03.2024 con cui è stato disposto il rinnovo degli incarichi conferiti fino al 31.05.2024;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 2291 del 27.12.2021 avente ad oggetto "Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018";

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2022-107 del 30.08.2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena alla Dr.ssa Tamara Mordenti;

Vista la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni EST n. DET-2020-1011 del 30.12.2020 con cui è stato conferito l'incarico di Funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC)" al Dr. Cristian Silvestroni;

Dato atto che il responsabile del procedimento e Titolare dell'incarico di Funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC)" Dr. Cristian Silvestroni, in riferimento al procedimento relativo alla presente determinazione, attesta l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Su proposta del responsabile del procedimento e Titolare dell'incarico di Funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC)" Dr. Cristian Silvestroni;

D E T E R M I N A

1. **di approvare ai sensi dell'art. 242, comma 7. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 4, comma 5. del D.M. 31/15, il Progetto di Bonifica** proposto per la matrice "suolo superficiale insaturo" afferente l'area di pertinenza del PV 53552 (area oggetto di intervento pari a circa 675 metri quadrati inseriti all'interno della particella n. 123 del Foglio 100 del Catasto del Comune di Verghereto) illustrato nell'elaborato denominato "Progetto operativo di bonifica", datato 25.01.2024, trasmesso con nota acquisita al PG/2024/20575 del 01.02.2024;

2. **di autorizzare** l'esecuzione dell'intervento di bonifica proposto a carico della matrice ambientale "suolo superficiale insaturo" nel rispetto delle **prescrizioni** stabilite dalla Conferenza di Servizi decisoria simultanea nella seduta del 29.02.2024, di seguito riportate:

2.1) la ditta Proponente EniLive S.p.A. dovrà provvedere alla presentazione, **entro il 17.06.2024 e comunque prima dell'avvio delle attività di bonifica** di cui al punto seguente, di idonea garanzia finanziaria di importo pari a 161.500,00 Euro, pari al 50% del costo stimato degli interventi di bonifica (rif. Capitolo 12. del "Progetto di Bonifica - gennaio 2024" pari a 323.000,00 Euro), conformemente a quanto stabilito dall'art. 242, comma 7. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che dovrà essere prestata a favore del Comune di Verghereto il quale successivamente provvederà a trasmettere la relativa nota di accettazione alla ditta e ad Arpae SAC di Forlì-Cesena.

La garanzia finanziaria dovrà essere prestata per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi di bonifica previsti, secondo le seguenti indicazioni:

a) si dovrà utilizzare lo schema di fidejussione riportato in allegato alla Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 2218/2015 (rif. "Allegato parte integrante - 13") e costituente l'Allegato 1 al presente atto, secondo una delle seguenti modalità alternative e precisamente:

- fidejussione bancaria prestata da Aziende di Credito iscritte all'Albo delle Banche e dei Gruppi Creditizi;
- polizza assicurativa prestata da Società di Assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni a garanzia di obbligazioni verso Enti pubblici ai sensi della normativa vigente;

b) la comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia finanziaria rilasciata dal Comune di Verghereto dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;

- c) la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla durata prevista per l'esecuzione degli interventi di bonifica autorizzati con il presente provvedimento (sei (6) mesi), maggiorata di un anno, fatte salve eventuali proroghe o differimenti dei termini di realizzazione dei suddetti interventi e di completamento delle relative attività di bonifica. Tale garanzia potrà essere svincolata successivamente al rilascio della Certificazione di avvenuta bonifica attestante il completamento degli interventi di bonifica conformemente al Progetto di Bonifica approvato, a seguito di apposita richiesta da parte della ditta Proponente EniLive S.p.A.;
- 2.2) la ditta Proponente dovrà provvedere a trasmettere agli Enti della Conferenza di Servizi e al Comando Stazione Carabinieri Nucleo Forestale Verghereto, direttamente o mediante terzi appositamente incaricati, apposita **comunicazione relativa alla data di avvio delle attività di bonifica** e apposite comunicazioni relative alle date previste per le diverse fasi dell'intervento con particolare riferimento all'utilizzo dell'escavatore a risucchio , con un preavviso di almeno 15 giorni, per consentire ad Arpae Distretto Territoriale di Forlì-Cesena la programmazione delle eventuali attività di verifica e controllo. L'avvio delle tempistiche previste si intenderà riferito alla data effettiva di inizio lavori (durata prevista per la bonifica: circa 6 (sei) mesi comprensivi del collaudo in contraddittorio con il Distretto Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae).

Non si dovrà scavare nelle aree in cui in precedenza erano già state effettuate operazioni di scavo e asportazione di terreno, perché ad oggi ritombate con materiale certificato.

Si stabilisce che l'avvio delle attività di bonifica con riferimento alla fase di apertura degli scavi dovrà avvenire entro e non oltre il termine del 30.09.2024:

- 2.3) dovrà essere redatto il "giornale dei lavori" (rif. Allegato 2 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), descrittivo delle attività di campo e di bonifica realizzate, da tenere in cantiere a disposizione degli Enti preposti al controllo e, comunque, da trasmettere a tutti gli Enti contestualmente alla richiesta del rilascio della Certificazione di avvenuta Bonifica e corredato da planimetrie in corso d'opera descrittive delle successive fasi degli interventi di bonifica che verranno eseguiti, con particolare riferimento alla raffigurazione delle dimensioni effettive dell'area di scavo realizzata e dei reali volumi di terreno movimentati;
- 2.4) durante le attività di scavo da realizzare in corrispondenza dell'area oggetto dell'intervento di bonifica proposto, il materiale di diversa natura (ad esempio, demolizione aree pavimentate, terreno di riporto, terreno potenzialmente contaminato, ecc.) dovrà essere rimosso e successivamente depositato in aree di stoccaggio dedicate, in maniera distinta, evitando la miscelazione dei materiali, per consentire il corretto smaltimento delle diverse categorie di rifiuto sulla base della specifica classificazione EER. Dovrà essere predisposta apposita Relazione Tecnica descrittiva delle modalità con cui si è proceduto alla formazione e alla gestione dei cumuli in cui sono state raggruppate le diverse tipologie omogenee di materiali;
- 2.5) i rifiuti prodotti nell'ambito dell'esecuzione dell'intervento di bonifica a carico del suolo superficiale dovranno essere gestiti conformemente alle disposizioni di cui alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. In particolare, in riferimento alle modalità con cui effettuare il deposito temporaneo dei materiali escavati e ubicati in sito presso area dedicata, si segnala l'obbligo di operare nel rispetto delle condizioni e delle disposizioni previste a riguardo dalla normativa vigente in materia di rifiuti con particolare riferimento ai limiti stabiliti dall'art. 183, comma 1, lettera bb) e dall'art. 185 bis, comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Il mancato rispetto di tali condizioni fa ricadere lo stoccaggio dei suddetti materiali nell'ambito delle operazioni di deposito preliminare o di messa in riserva, che necessitano di autorizzazione preventiva allo svolgimento di tali attività di gestione rifiuti;
- 2.6) l'area di scavo che verrà realizzata durante i periodi notturni e diurni di inattività dovrà essere isolata dal piano cantiere e dal piano campagna e coperta mediante teli impermeabili, al fine di impedirne il contatto con le acque di origine meteorica;
- 2.7) durante tutto il periodo di svolgimento del cantiere dovranno essere adottate le azioni e gli accorgimenti tecnici atti a garantire la sicurezza dei fruitori dell'area e a ridurre l'impatto sanitario in termini di polverosità, rumore, presenza di cumuli di terreno, etc;
- 2.8) per il riempimento dell'area di scavo e per il ripristino morfologico del piano campagna dovrà essere utilizzato materiale di provenienza esterna certificata con caratteristiche meccaniche conformi ed idonee all'utilizzo in sito; a riguardo, dovrà essere fornito apposito certificato riportante l'indicazione della quantità di terreno utilizzata e la dichiarazione di origine e conformità;

- 2.9) al fine del collaudo dell'intervento di bonifica a carico della matrice ambientale "suolo superficiale insaturo" e della restituibilità del sito in oggetto, al termine delle attività di campo previste che si stimano svolgersi in un arco temporale di circa 6 (sei) mesi (rif. Capitolo 11 del "Progetto di Bonifica - gennaio 2024") dovranno essere prelevati e analizzati campioni di terreno rappresentativi dell'area di scavo realizzata in contraddittorio con i tecnici del Distretto Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae (campioni del fondo e delle pareti ove tecnicamente possibile).

Si precisa che la modalità di campionamento potrà essere ridefinita in campo alla luce delle condizioni sito-specifiche di scavo accertate e condivisa dalla ditta Proponente e dai tecnici di Arpae, al fine di accertare la conformità, per i parametri oggetto di indagine, agli obiettivi di bonifica stabiliti, costituiti dalle relative Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alla Tabella 1, Colonna B (siti ad uso commerciale e industriale) dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e l'assenza di potenziale contaminazione residua a carico del terreno. A riguardo, Arpae – Distretto Territoriale di Forlì-Cesena dovrà essere avvisata con un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi al fine di organizzare le attività.

I parametri oggetto di collaudo sono: "idrocarburi leggeri, con $C \leq 12$ " e "idrocarburi pesanti, con $C > 12$ " e BTEX;

- 2.10) il prelievo e l'analisi chimica dei campioni di terreno dovranno essere effettuati secondo le procedure di riferimento previste in particolare alle sezioni "Campionamento terreni e acque sotterranee" e "Metodiche analitiche" dell'Allegato 2 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 2.11) al fine di ottenere dati confrontabili, è opportuno che le metodiche analitiche a cui fare riferimento siano preventivamente concordate con il laboratorio di Arpae di Ravenna. Si precisa, a riguardo, che le attività analitiche dovranno essere eseguite da laboratori pubblici o privati che garantiscano di corrispondere ai necessari requisiti di qualità; sarebbe opportuno, pertanto, che le certificazioni analitiche e i rapporti di prova prodotti venissero emessi da laboratori pubblici ovvero da laboratori privati accreditati ACCREDIA per le prove analitiche richieste;
- 2.12) qualora in fase di scavo venissero individuati "hot spot" di potenziale contaminazione con areale e/o a profondità maggiori di quelli previsti si dovrà procedere alla loro asportazione qualora tecnicamente fattibile con i mezzi di escavazione disponibili in cantiere, in accordo con i tecnici del Distretto Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae, al fine di conseguire il raggiungimento degli obiettivi di bonifica stabiliti.

Se non fosse tecnicamente possibile procedere ad ulteriori escavazioni ovvero se al termine degli interventi di bonifica proposti, alla luce degli esiti delle indagini di restituibilità ai fini del collaudo effettuate in contraddittorio con i tecnici del Distretto Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae, venisse accertato il persistere della situazione di potenziale contaminazione residua a carico del terreno insaturo, la ditta Proponente, direttamente o mediante terzi appositamente incaricati, dovrà comunicare tempestivamente agli Enti la nuova situazione accertata e provvedere ad aggiornare la proposta di intervento mediante la presentazione di apposita Variante al Progetto di Bonifica approvato che proponga tecnologie di bonifica alternative ovvero ad implementare la procedura di Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica da sottoporre alla valutazione degli Enti interessati riuniti in apposita Conferenza di Servizi;

- 2.13) la richiesta di rilascio da parte di Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Forlì-Cesena della Certificazione attestante il completamento degli interventi di bonifica, dovrà essere presentata solo successivamente all'avvenuto ripristino dell'area in oggetto. Tale richiesta dovrà essere presentata dalla ditta Proponente, direttamente o mediante terzi appositamente incaricati, utilizzando il Modulo I e il Modulo I1 predisposti dalla Regione Emilia-Romagna (e reperibili al seguente indirizzo <https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/autorizzazioni-ambientali/bonifica-siti-contaminati>), ad Arpae SAC di Forlì-Cesena e, per conoscenza, ad Arpae Distretto Territoriale di Forlì-Cesena, al Comune di Verghereto – Settore Sviluppo del Territorio, all'Unione dei Comuni Valle del Savio - Ufficio Vincolo Idrogeologico, all'Azienda USL della Romagna - U.O. Igiene e Sanità Pubblica di Cesena e ad ANAS - area Compartimentale Emilia Romagna.

Unitamente ai suddetti Modulo I e Modulo I1, la ditta Proponente dovrà trasmettere ad Arpae – SAC di Forlì-Cesena le informazioni necessarie al fine dell'emissione del bollettino PagoPA per il pagamento degli oneri previsti dal "Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia-Romagna" approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 926 del 05.06.2019, per l'attività relativa al

rilascio della Certificazione di avvenuta bonifica (l'attività "12.8.5.7" prevede un importo pari a 346,00 Euro per un sito fino a 2.000 mq + ulteriori 100 Euro ogni ulteriori 1.000 mq);

2.14) al fine della restituibilità, unitamente alla suddetta richiesta di Certificazione, dovrà essere trasmessa apposita Relazione Tecnica di fine lavori nella quale dovrà essere fornito riscontro a quanto di seguito riportato:

- 1) dovranno essere descritti le attività e gli interventi effettuati presso il sito in oggetto;
- 2) dovrà essere relazionato in merito alle dimensioni areali e alla profondità dello scavo eseguito, ai quantitativi (tonnellate e metri cubi) di terreno smaltiti e alle concentrazioni effettivamente rimaste in sito;
- 3) dovrà essere trasmessa copia del "giornale dei lavori" di cui al punto 2.3) delle prescrizioni;
- 4) dovranno essere allegati i Rapporti di prova del Laboratorio scelto dal Proponente e di Arpae relativi alle verifiche analitiche eseguite sui campioni di terreno prelevati dallo scavo realizzato (fondo e pareti, ove sussistenti) tese all'accertamento della conformità delle concentrazioni dei parametri ricercati ai relativi valori di CSC di cui alla Tabella 1, Colonna B dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- 5) dovrà essere trasmessa la documentazione relativa al materiale di provenienza esterna al sito che verrà utilizzato per il riempimento dell'area di scavo (tipologia materiale, caratteristiche, quantità, denominazione luogo di produzione, certificazioni/Rapporti di prova recenti);
- 6) dovranno essere allegate le copie delle quarte copie dei formulari di identificazione dei rifiuti prodotti nell'ambito degli interventi di bonifica, controfirmati per ricevimento dal destinatario, con precisazione del peso accettato a destino;
- 7) dovrà essere allegata la copia dell'autorizzazione dell'impianto di trattamento dei rifiuti prodotti.

La documentazione sopra richiesta dovrà essere trasmessa ad Arpae SAC di Forlì-Cesena, ad Arpae Distretto Territoriale di Forlì-Cesena, al Comune di Verghereto – Settore Sviluppo del Territorio, all'Unione dei Comuni Valle del Savio - Ufficio Vincolo Idrogeologico, all'Azienda USL della Romagna - U.O. Igiene e Sanità Pubblica di Cesena e ad ANAS - Area Compartimentale Emilia Romagna.

3. **di precisare** che ai sensi dell'art. 242, comma 7. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il presente atto costituisce assenso per tutte le opere connesse agli interventi di bonifica approvati con l'atto stesso;
4. **di stabilire** che, alla luce dei pareri favorevoli espressi dagli Enti componenti la Conferenza di Servizi, in conformità a quanto stabilito dall'art. 242, comma 7. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la presente Determinazione sostituisce a tutti gli effetti la CILA di cui all'art. 7 comma 5 della L.R. 15/13 e l'autorizzazione al fine del vincolo idrogeologico di cui al Regio Decreto n. 3267 del 30.12.1923 necessarie per l'intervento di scavo e movimentazione terra proposto. La fase di pubblicazione dell'istanza prevista dalla procedura dal R.D. n. 1126/1926 per l'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico si deve intendere superata dall'interesse prioritario previsto nel D.Lgs. 152/06 per la procedura di approvazione del progetto di bonifica, tenuto conto anche dal fatto che il sito in oggetto risulta già antropizzato e che il proprietario dell'area si è dichiarato d'accordo con l'esecuzione delle opere di bonifica;
5. **di demandare** ad Arpae Distretto Territoriale di Forlì-Cesena, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 44/95, l'effettuazione delle attività di vigilanza e controllo, anche mediante gli eventuali sopralluoghi necessari, comprese le verifiche sulla corretta esecuzione degli interventi e delle attività approvati con il presente atto;
6. **di dare atto** che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, il responsabile del procedimento e Titolare dell'Incarico di Funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC)" Dr. Cristian Silvestroni, in riferimento al procedimento relativo al presente atto, attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, come introdotto dalla Legge 190/2012;

7. **di dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, come introdotto dalla Legge 190/2012;
8. **di fare salvi** i diritti di terzi ai sensi di legge, con particolare riferimento a quanto richiamato dall'Azienda USL della Romagna relativamente al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
9. **di precisare** che il presente atto viene trasmesso alla ditta Proponente EniLive S.p.A. e alla propria mandataria Eni Rewind S.p.A.;
10. **di stabilire** inoltre che copia del presente atto venga trasmessa ad Arpae Distretto Territoriale di Forlì-Cesena, al Comune di Verghereto – Settore Sviluppo del Territorio, all'Unione dei Comuni Valle del Savio - Ufficio Vincolo Idrogeologico, all'Azienda USL della Romagna - U.O. Igiene e Sanità Pubblica di Cesena e ad ANAS - area Compartimentale Emilia Romagna, al Comando Stazione Carabinieri Nucleo Forestale Verghereto e alla Piantrebbio S.n.c. di Fusconi Renato & C., per il seguito di rispettiva competenza ovvero per opportuna conoscenza;
11. **di dare atto** che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
 - ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae SAC territorialmente competente;
12. **di avvertire** che avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro i termini di legge ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 02.07.2010, decorrenti dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
Dott.ssa Tamara Mordenti*

**Firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

RER - SCHEMA DEFINITIVO DI FIDEIUSSIONE/POLIZZA

Schema di condizioni contrattuali per la costituzione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa a garanzia degli obblighi derivanti dall'esecuzione di interventi di bonifica e/o messa in sicurezza, ripristino ambientale di siti inquinati, ai sensi del D.Lgs n. 152/2006.

Premesso che:

1) la Societàdomiciliata inC.F...../p. I.V.A., in seguito denominata Contraente, è stata autorizzata con provvedimento del (Comune/Città Metropolitana di Bologna/ARPA-E /Regione/Ministero)..... ad eseguire l'intervento di del sito ubicato in località del/i Comune/i di, ai sensi del D. Lgs n. 152/2006;

2) il Contraente a garanzia dell'adempimento degli obblighi a lui derivanti dalle leggi, dai regolamenti e dal provvedimento di autorizzazione di cui al punto 1), è tenuto a prestare una garanzia di Euro.....pari al % del costo stimato dell'intervento, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita;

3) la suddetta garanzia può essere prestata in conformità a quanto previsto alle lettere b) e c) art. 1 della Legge 348 del 10 giugno 1982, e successive modifiche e integrazioni, mediante fidejussione bancaria prestata da Aziende di Credito iscritte all'Albo delle Banche e dei Gruppi Creditizi oppure mediante polizza assicurativa prestata da Società di assicurazione autorizzata al rilascio di cauzioni a garanzia di obbligazioni verso Enti pubblici ai sensi della normativa vigente;

4) è denominato Ente garantito

TUTTO CIÒ PREMESSO

Art.1- Costituzione della garanzia

La sottoscritta

Azienda di Credito, di seguito denominata Società, iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi Creditizi al n..... in persona del proprio rappresentante legale pro - tempore sig.,

oppure

Società di Assicurazione....., autorizzata con provvedimento n.....del....., al rilascio di cauzioni con polizze assicurative/fideiussioni bancarie a garanzia di obbligazioni verso Enti pubblici ai sensi della normativa vigente, con sede legale in Comune di, Via.....(cod. fiscale:...../partita I.V.A.....),

con la presente fideiussione/polizza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1936 e seguenti del c.c. , si costituisce fideiussore del Contraente - il quale accetta per sé, i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal contratto - a favore dell'Ente garantito fino a concorrenza massima di Euro....., a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esecuzione dell'intervento autorizzato.

Art. 2. Delimitazione della garanzia.

La presente garanzia riguarda l'inadempimento da parte del Contraente degli obblighi di cui alle premesse, verificatosi nel periodo di vigenza della polizza.

La Società fino a concorrenza dell'ammontare della cauzione, rivalutato annualmente come previsto al punto 2) delle premesse, e non oltre l'importo massimo indicato, si costituisce Fideiussore del Contraente per le somme che questi, in conseguenza di sue inadempienze, fosse tenuto a corrispondere all'Ente garantito.

La Società si impegna a non apportare modificazione alcuna al contenuto della presente fideiussione/polizza senza preventiva comunicazione e accettazione dell'Ente garantito.

Art. 3. Calcolo del premio.

Il premio per il periodo di durata indicato nella fideiussione/polizza, è dovuto in via anticipata ed in un'unica soluzione; nessun rimborso spetta al Contraente per l'estinzione anticipata della garanzia.

Art. 4. Escussione della garanzia.

Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito con il presente contratto, sarà eseguito e senza opporre eccezione alcuna, dalla Società entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta da parte dell'Ente garantito, che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa.

Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso.

Qualora la Società non provveda ad effettuare il pagamento entro il suddetto termine di 30 (trenta) giorni, per ogni giorno di ritardato pagamento, sarà tenuta a versare, in aggiunta al capitale, gli interessi calcolati al tasso legale.

La Società rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione del Contraente, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, nonché ad eccepire la decorrenza del termine di cui al successivo art. 1957 del Codice Civile.

Art. 5. Pagamento del premio ed altri oneri.

Il mancato pagamento del premio iniziale e degli eventuali supplementi da parte del Contraente nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra quest'ultimo e la Società non potrà in nessun caso essere opposto all'Ente garantito, né il relativo onere potrà essere posto a carico dell'Ente medesimo.

Non potranno essere posti a carico dell'Ente garantito imposte, spese nonché ogni altro eventuale onere, relativo e conseguente alla presente garanzia.

Nessuna eccezione potrà essere opposta all'Ente garantito, anche nel caso in cui il Contraente sia stato dichiarato fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

Art.6. Durata della garanzia.

Il presente contratto ha una durata di (mesi, anni), pari ai termini previsti per la realizzazione degli interventi autorizzati con il provvedimento di cui al punto 1) delle premesse, maggiorata di un anno, fatte salve eventuali proroghe o differimenti dei termini di realizzazione dei suddetti interventi e di completamento delle relative attività di bonifica.

L'efficacia del presente contratto decorre a partire dalla data di sottoscrizione e con validità sino allo svincolo definitivo da parte dell'Ente garantito corrispondente al rilascio della certificazione di avvenuta bonifica da parte dell'Ente responsabile del procedimento di Bonifica, come disposto dall'art. 248 comma 3 del D.Lgs. 152/06 che stabilisce "...La certificazione di cui al comma 2 costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 242, comma 7...".

Art. 7. Svincolo della garanzia

Il Contraente, per essere liberato dagli obblighi della garanzia, deve consegnare alla Società l'originale della garanzia prestata unitamente a copia del provvedimento amministrativo dell'Ente garantito che dispone lo svincolo della garanzia stessa.

Art.8. Surrogazione.

La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente ed obbligati solidali, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Art. 10. Forma delle comunicazioni alla Società

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente fideiussione/polizza, dovranno essere fatte con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede della sua direzione generale, risultante dal frontespizio della fideiussione/polizza stessa.

10
Art. 11. Foro competente.

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente garantito, per qualsiasi controversia possa sorgere nei confronti di esso.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.